



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna
Tel. 051 58.22.09 – Fax 051 58.37.02
www.ordineavvocatibologna.net
E-mail: presidenza@ordineavvocatibologna.net
Pec: consiglio@ordineavvocatibopec.it

Prot. n. 7088/2018/om

Bologna, 3 luglio 2018

Spett.le
Regione Emilia - Romagna
urp@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: avviso pubblico finalizzato alla formazione di un elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio della Regione Emilia Romagna e/o del personale regionale (in applicazione dell'istituto del patrocinio legale previsto dalla vigente contrattazione collettiva di lavoro), nonché per l'affidamento di incarichi di consulenza legale prodromici ad un'eventuale azione giurisdizionale o para-giurisdizionale (pubblicato sul sito della Regione l'11 maggio 2018)

In relazione all'avviso in oggetto, segnaliamo – e formalmente denunciando – la fissazione, fra gli altri, di criteri di valutazione idonei ad alterare l'equilibrio tra le prestazioni professionali che ai nostri iscritti viene richiesto di offrire.

Ci riferiamo specificamente al requisito di cui alle clausole da A.6.1 ad A.6.10 dell'avviso, e cioè all'aver già assunto, negli ultimi 5 anni, incarichi di difesa di enti pubblici in diversi giudizi, oscillanti fra un numero minimo di 5 e uno massimo di (ben!) 30. Oltre tutto, con la previsione – ulteriormente stringente – che *“le diverse fasi e gradi dello stesso giudizio verranno considerati come un solo giudizio”*.

È del tutto evidente come una tale rigida previsione (sommata agli altri requisiti, fra i quali anche quello dell'iscrizione all'Albo Speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori) si traduce, nel concreto, nella impossibilità per la quasi totalità degli iscritti all'Albo del nostro Ordine di presentare domanda per l'inserimento in elenco.

Inoltre, i requisiti per l'inserimento in elenco appaiono eccessivamente stringenti anche sotto il profilo della richiesta copertura assicurativa, di ampiezza addirittura superiore (quattro



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna
Tel. 051 58.22.09 – Fax 051 58.37.02
www.ordineavvocatibologna.net
E-mail: presidenza@ordineavvocatibologna.net
Pec: consiglio@ordineavvocatibopec.it

volte tanto!) a quella, obbligatoria per gli avvocati, prevista dal d.m. del 22 settembre 2016 per la fascia di reddito professionale più alta.

Ciò si traduce in una indebita – e immotivata – restrizione delle norme che regolano il rispetto dei principi di libera concorrenza e di pari accesso al mercato del lavoro, che vanificano del tutto le finalità di legge che la predisposizione e diffusione dell'avviso dovrebbero, invece, garantire.

Infine, segnaliamo – e formalmente denunciando – che alcune previsioni dell'avviso confliggono con la normativa dell'equo compenso, come dettata dalla legge n. 205/2017, di modifica alla legge n. 172/2017 (di conversione del d.l. n. 148/2017), che ha introdotto l'art. 13 *bis* della legge ordinamentale forense n. 247/2012, il quale stabilisce che sono inderogabilmente nulle, fra le altre, le clausole “*che impongono all'avvocato la rinuncia [anche parziale, n.d.r.] al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione*” (ciò in riferimento a quanto previsto alla clausola A.9 con la riduzione a “*una percentuale massima del 10% a titolo di rimborso spese generali*”).

L'art. 13 *bis* menzionato, in termini più generali, dispone che “*si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni ... quando risulta proporzionato alla quantità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministero della Giustizia trattato ai sensi dell'art. 13 co. 6 [della legge 247/2012]*”.

Ne consegue che sono affette da nullità anche le clausole dell'avviso che:

1. abbattano i compensi al di sotto della soglia minima dei compensi parametrici di cui al d.m. n. 37 dell'8 marzo 2018, che ha reintrodotto la inderogabilità dei compensi minimi (cfr. clausola A.9 dell'avviso);
2. riducono il valore indeterminato della controversia allo scaglione fra € 26.000,01 ed € 52.000,00 anche quando lo stesso sarebbe riferito a scaglione superiore (cfr. clausola A.9 dell'avviso);



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna
Tel. 051 58.22.09 – Fax 051 58.37.02
www.ordineavvocatibologna.net
E-mail: presidenza@ordineavvocatibologna.net
Pec: consiglio@ordineavvocatibopec.it

3. abbattono, sino quasi ad azzerarlo, il compenso per la fase cautelare quando la stessa *“sfoci direttamente in una decisione di merito”* (clausola G dell'avviso);
4. vincolano il pagamento dei compensi liquidati dall'autorità giudiziaria al difensore al loro effettivo recupero a carico della controparte (clausola G dell'avviso).

Per queste ragioni, Vi invitiamo e diffidiamo a modificare l'avviso eliminando i requisiti di cui sopra e re-inviandocelo così emendato; in difetto, avvisiamo che valuteremo ogni migliore azione e iniziativa nei Vostri confronti, a tutela dei nostri iscritti.

Con i migliori saluti




il Presidente
(avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli)